

**ISTITUZIONE ELENCO PERMANENTE DEI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO E/O MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI
SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA
(Dlgs.50/16 – L.120/20)**

DISCIPLINARE DI ISCRIZIONE E DI UTILIZZO

PREMESSA

Il Comune di Finale Ligure con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 115 del 19.03.2015 ha costituito, tramite avviso pubblico, un elenco di professionisti qualificati, da interpellare per il conferimento di incarichi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’Art. 91, comma 2, e Art. 125, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e Art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori in economia in approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/03/2013 ed in vigore dal 06/04/2013, in osservanza ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e delle esigenze di semplificazione e speditezza.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il relativo disciplinare di iscrizione e di utilizzo unitamente allo schema di avviso pubblico contenente le specifiche relative ai requisiti di ammissione di iscrizione in elenco ed alla successiva modalità di gestione dello stesso.

La costituzione del suddetto elenco, periodicamente aggiornato secondo le regole prestabilite, ha consentito – negli anni - di disporre di uno strumento idoneo a garantire il rispetto dei principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento coniugandoli, nel contempo, con le necessarie esigenze di semplificazione e speditezza, riconosciute basilari dallo stesso legislatore nel caso di lavori/servizi sotto soglia;

Rispetto all’epoca della costituzione dell’elenco il panorama normativo ha subito notevoli evoluzioni e mutamenti; in particolare la Legge 120 dell’11.09.2020 (di conversione del decreto semplificazioni DL 76/20 del 16.07.20) a cui ha fatto seguito il decreto semplificazioni bis (DL.77/22 del 31.05.21, poi convertito in legge con la L.108 del 29.07.21) ha inciso sul regime degli affidamenti dei lavori, servizi e forniture introducendo un regime derogatorio rispetto al D.Lgs. 50/16, ridefinendo soglie via via crescenti per l'affidamento diretto e modalità diverse per l'individuazione degli operatori economici.

Unitamente al suddetto regime derogatorio introdotto dalla L.120/20 rimane ancora vigente la disciplina dettata dall’Art.36 del D.Lgs. 50/16 che richiama espressamente l'utilizzo gli elenchi di operatori economici ed i principi di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Stante quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen.1336 del 31.12.2021 si è provveduto all’aggiornamento dell’attuale elenco dei professionisti per l’affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria approvando il presente disciplinare di iscrizione e di utilizzo unitamente all’avvio pubblico.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L’Elenco dei professionisti è aperto a tutti i soggetti qualificati che intendono avere rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure per l'affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ai sensi dell’Art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’Art.1 comma 2 della L.120/20.

L'istituzione dell'elenco persegue i seguenti scopi:

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici o nei casi di affidamento diretto;

b) dotare la Stazione Appaltate di un utile strumento articolato in sezioni e fasce d'importo, per la selezione di operatori economici da invitare/contattare direttamente e per l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti

c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione.

L'elenco è utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici anche per l'affidamento diretto/mediato, anche previa richiesta i preventivi, indagini di mercato.

Rimane fatta salva la possibilità di deroghe all'esclusivo utilizzo dell'elenco in casi particolari (Art. 4 comma 12) adeguatamente motivati e/o previsti dalla normativa di riferimento.

L'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo la SA che può – con opportuna motivazione - estendere l'indagine di mercato anche ad altri operatori economici non iscritti in possesso dei requisiti o ricorrere a procedure aperte (sempre ammesse).

Le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito "elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato elenco.

Con la formazione dell'elenco non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria di merito.

L'iscrizione all'elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti e non comporta per l'Operatore, il diritto di essere invitato a partecipare ad ogni singola procedura.

La formazione ed utilizzo dell'elenco, quale elenco aperto di operatori economici, costituisce indagine di mercato cumulativa per più affidamenti, in conformità a quanto indicato al punto 5.1.6 delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con deliberazione n. 206 del 1/3/2018 e con deliberazione n. 636 del 18/7/2019.

Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative.

In tali casi l'elenco può continuare ad essere utilizzato purchè compatibile con il codice dei contratti dei lavori pubblici, con le normative di riferimento, le linee guida Anac n°4, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco dei professionisti è l'archivio informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente disciplinare.

L'elenco è articolato in **sezioni** secondo le prestazioni di cui alla tariffa professionale (DM 17.06.2017 – Tav. Z2) ed in **fasce d'importo** secondo quanto indicato all'Art.3.

L'operatore economico, specificando le sezioni può richiedere contemporaneamente l'iscrizione anche per più fasce d'importo in funzione delle qualificazioni possedute.

Gli operatori economici sono iscritti nell'elenco con le modalità di cui all'Art.7.

L'Elenco viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a. numero progressivo assegnato in base al numero di protocollo della richiesta di iscrizione o di regolarizzazione della stessa;
- b. denominazione e ragione sociale;
- c. codice fiscale e/o partita IVA;
- d. Sede legale/operativa, Indirizzo posta elettronica (PEC/MAIL)
- e. categoria di tariffa professionale (Tav.Z1 - DM 17.06.2016)
- f. destinazione funzionale (Tav.Z1 - DM 17.06.2016)
- g. identificazione opera (Tav.Z1 - DM 17.06.2016)
- h. prestazioni (Tav.Z2 -DM 17.06.2016 e Art.3 per i punti 13,14,15,16)
- i. importo delle prestazioni (desunto dall'Allegato A – Tabella 1)
- j. iscrizione sulla piattaforma di e-procurement ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL)
- k. la **sezione** (prestazione professionale – Tav.Z2 DM 17.06.16) e la **fascia** d'importo con riferimento agli ultimi affidamenti cui l'operatore è risultato aggiudicatario o sorteggiato a seguito di manifestazione d'interesse e poi invitato alla relativa procedura negoziata , in un arco temporale relativo ai tre anni solari precedenti con l'indicazione della relativa annualità.
- l. **N**: Numero inviti/affidamenti/interpelli : totale degli inviti e affidamenti (anche diretti), interpelli per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione

E' richiesta la produzione del curriculum professionale che sarà custodito agli atti dell'ufficio.

Struttura dell'elenco

N	Denom.	CF	Sede leg./op pec/mail	Categ.	Dest.funz	Identif. Opere	Prestazioni	Importo	Iscriz. Piatt.	Sez	Fas.	N
1	Ing.Rossi M.		Via Roma 1 – Roma, pec.... Mail... indirizzo...	Idraulica	Acquedotti e fognature	Impianti provvista e dist. Acqua	Progettazione FTE, definitiva, esecutiva Direzione dei lavori Coordinamento sicurezza in fase di progett./esecuzione	€ 300.000		3,4,5,6	1,2	
2	Arch. Bianchi		Via Torino 1- Milano	Edilizia	Residenza	Edifici, pertinenze..	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 500.000		6	0,1,2	
3	Geom. Verdi		Via Milano 1 – Roma	-	-		Rilievi topografici	-		13	0	

Relativamente alle prestazioni di cui ai punti 13, 14, 15,16 dell'Art.3, l'elenco non riporterà informazioni nei campi relativi ai punti e),f),g),i).

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al seguente Art. 7.

L'elenco è aperto; la SA procede alla valutazione delle istanze di iscrizione pervenute, rispettando comunque l'ordine cronologico di ricezione al protocollo.

Le ditte ritenute idonee verranno inserite nell'Elenco e numerate in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio protocollo del Comune.

La SA, attraverso i competenti uffici utilizzatori dell'Elenco, si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Per il periodo di validità si applicano le disposizioni di cui alla L.120/20 smi.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, sulla base delle indicazioni riportate al paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n°4 e secondo quanto meglio dettagliato dal successivo Art.4, l'elenco reca l'indicazione delle seguenti **fasce** di importo :

- FASCIA 0** : Servizi di architettura/ingegneria di importo inferiore a € 40.000;
FASCIA 1 : Servizi di architettura/ingegneria di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 100.000
FASCIA 2 : Servizi di architettura/ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000

Le tariffe professionali (Tav.Z1 – DM 17/06/2016) individua la seguente suddivisione delle categorie di opere:

1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità
5. Idraulica
6. Tecnologie della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste
8. Territorio e urbanistica

Ad ognuna delle suddette categorie di opere sono associate una o più destinazioni funzionali e per ogni destinazione funzionale sono identificate le singole opere come indicato nella TAVOLA Z1 del DM 17/06/2016.

Le **sezioni** dell'elenco corrispondono alle **prestazioni professionali** la cui articolazione è stabilita con riferimento alla Tav. Z2 allegata al DM 17/06/2016 tenuto conto della categoria di opera e con riferimento alle ulteriori prestazioni non incluse nella tariffa professionale di seguito riportate.

Si individuano le seguenti **prestazioni professionali**:

1-Pianificazione e programmazione :

- A. Pianificazione urbanistica
- B. Rilievi e controlli del terreno
- C. Analisi geoambientali di risorse e rischi
- D. Studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo
- E. Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale
- F. Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitofitrici
- G. Programmazione economica territoriale, locale e rurale
- H. Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale di utilizzazione forestale
- I. Rilievi e controlli del terreni, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo

2-Attività propedeutiche alla progettazione :

- A. Studi di fattibilità (incluso supporto al RUP Art.31 comma 8 Dgls.50/16)
- B. Stime e valutazioni
- C. Rilievi studi ed analisi
- D. Piani economici

3-Redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica nonché le attività tecnico-amministrative connesse (incluso supporto al RUP Art.31 comma 8 Dgls.50/16) e supporto al RUP per verifica della progettazione di fattibilità tecnico/economica Art.26 Dgls.50/16);

4-Redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse (incluso supporto al RUP per supervisione e coordinamento progettazione definitiva/esecutiva e supporto al RUP per verifica/validazione della progettazione definitiva/esecutiva);

5-Direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo (incluso supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della DL e del CSE);

6-Coordinamento in fase di progettazione e/o di esecuzione per la sicurezza nei cantieri ai sensi del Dlgs.81/08;

- 7-Collaudo tecnico-amministrativo;
- 8-Revisione tecnico contabile;
- 9-Collaudo statico;
- 10-Collaudo tecnico funzionale degli impianti;
- 11-Attestato di certificazione energetica;
- 12-Monitoraggi;
- 13-Rilievi topografici ed edilizi, fotoinserimenti, redazione e stampa elaborati grafici di progetto
- 14-Frazionamenti e pratiche catastali;
- 15-Stime e perizie di terreni e fabbricati, procedure espropriative;
- 16-Pratiche di prevenzione incendi ed agibilità di edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo;

Gli incarichi oggetto di conferimento potranno prevedere l'espletamento delle prestazioni di cui ai precedenti 16 punti anche singolarmente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, oppure riguardare l'interezza delle prestazioni necessarie alla gestione dell'appalto;

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1.L'iscrizione nell'elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, la SA andrà a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.

Tutte le procedure di affidamento saranno espletate in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL) disponibile al seguente indirizzo web: www.ariaspa.it.

L'Elenco verrà utilizzato per l'affidamento (affidamento diretto, procedura negoziata, consultazione/ricieste preventivi) dei servizi di architettura ed ingegneria (sulla base delle prestazioni individuate all'Art.3 ai punti da 1 a 16) secondo i criteri sotto riportati.

2. Procedura di selezione degli operatori economici presenti nell'elenco

A.Per le prestazioni dal punto 1 al punto 12 dell'Art.3

- Si individua la categoria di opera, la relativa destinazione funzionale e l'identificazione delle opere (TAV. Z1 DM 17/06/2016) *prevalente* nell'incarico da conferire.
- Si determina l'importo soglia relativo ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori a cui si riferiscono le prestazioni da affidare¹.
- Si individua/no la/e prestazione/i da affidare (TAV. Z2 DM 17/06/2016) determinando la/e relativa/e **sezione/i**.
- Si calcola l'importo dell'incarico corrispondente alla/e prestazione/i da affidare determinando la relativa **fascia**.
- Si individuano i soggetti in elenco in possesso dei requisiti idonei con riferimento alla categoria e destinazione funzionale di tariffa tenuto conto di quanto previsto dal Capitolo V delle Linee Guida n°1 e della correlazione tra esperienza professionale pregressa (attraverso l'esame del relativo curriculum professionale) e oggetto dell'incarico².

¹ Linee Guida Anac n°1. Capitolo IV, paragrafo 2.2.2 punto 2.2.2.1 lettera b)

² Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; **per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica**, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

- Resta definito un sotto elenco (**Sotto elenco 1**) degli operatori economici iscritti

Esempio: Si deve affidare l'incarico relativo al collaudo tecnico/amministrativo relativo alla realizzazione di una nuova condotta delle acque nere. L'importo dei lavori risulta pari a € 1.200.000

Categoria	: IDRAULICA
Destinazione funzionale	: Acquedotti e Fognatura
Identificazione delle opere	: D04
Importo soglia	: € 1.800.000 (1,5 x € 1.200.000)
Prestazione	: Collaudo tecnico amministrativo
Sezione (prestazione)	: n°7 – Collaudo tecnico amministrativo
Importo incarico	: € 20.000 (da calcolo di tariffa)
Fascia	: 1 (importo incarico inferiore a € 40.000)

B. Per la fascia d'importo individuata si escludono gli operatori economici che sono stati invitati o risultati aggiudicatari (anche tramite affidamento diretto) o sorteggiati a seguito di manifestazione d'interesse e poi invitati alla relativa procedura negoziata (*non si tiene conto degli interpellati per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione*), nei tre anni solari precedenti per la stessa sezione e fascia d'importo in applicazione del principio di rotazione.

C. Resta definito un sotto elenco dei potenziali operatori economici (**Sotto elenco 2**) da invitare a partire da quello di cui al punto A.

D. Si ordina il suddetto sotto elenco in base all'ordine inverso del numero N. inviti/affidamenti/interpellati per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione, ottenendo un nuovo elenco (**Elenco 3**).

E. Si scelgono gli operatori economici (nel numero preventivamente stabilito nel rispetto della normativa di riferimento) secondo l'ordine individuato.

- Nel caso di procedura negoziata, stabilito il numero **n** di operatori economici da invitare, sono individuati i primi **n** operatori dell' Elenco 3.
- Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di operatori economici/richiesta di preventivi, l'operatore individuato è il primo dell'Elenco 3.
- Nel caso di affidamento diretto previa consultazione/richiesta di preventivi a n operatori economici, sono individuati i primi **n** operatori dell' Elenco 3.

3. Con la revisione dell'elenco degli operatori economici, stante il mutamento delle regole di utilizzo, viene azzerato il numero N di inviti/affidamenti/interpellati di tutti gli operatori iscritti all'attuale elenco.

4. **Per le prestazioni dal punto 13 al punto 16**, il calcolo delle competenze professionali sarà eseguito dal responsabile del procedimento.

La procedura di selezione è la seguente

- Si calcola l'importo dell'incarico
- Si individua la sezione
- Si individua la fascia
- Si determina l'importo soglia relativo ai requisiti economico-finanziari³ e tecnico-professionali⁴
- Si individuano i soggetti in elenco in possesso dei requisiti idonei con riferimento alla sezione e fascia individuata

Esempio: Si deve affidare l'incarico relativo all'esecuzione di un rilievo planoaltimetrico

Importo incarico	: € 15.000
Sezione (prestazione)	: n°13
Fascia	: 1 (importo incarico inferiore a € 40.000)
Requisiti economico/finanziari	: € 50.000
Requisiti tecnico/professionali	: € 20.000

³ Capacità economica/finanziaria: Fatturato globale minimo negli ultimi tre esercizi disponibili

⁴ Capacità tecnica/professionale: Importo relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Resta definito un sotto elenco (**Sotto elenco 1**) degli operatori economici iscritti; si procede come alle lettere B,C,D,E del comma 2.

5. Il corrispettivo per l'incarico professionale è calcolato con riferimento alla tariffa professionale vigente (DM 17.06.2016) e comprende tutti gli oneri accessori per l'espletamento dell'attività commissionata.

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17.06.2016, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nella tavole allegate. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi dell'Art.6 comma 1 si fa riferimento ai disposti del comma 2 dell'Art.6 del DM 17.06.2016. In sede di offerta, al corrispettivo complessivo stimato sarà richiesto di applicare un ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni professionali ed alle spese. In caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione.

6. Nel caso di affidamento diretto l'esigenza di verificare, in capo all'operatore economico individuato attraverso lo scorrimento dell'elenco secondo le modalità indicate, il **possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quella oggetto di affidamento** (secondo la formulazione riportata nell'Art.1 comma 2 lettera a) della L.120/20) s'intende assolta sulla base della procedura definita dal comma 2 la quale prevede, in particolare, anche l'esame del curriculum professionale.

7. Relativamente ad ogni procedura di affidamento, gli operatori presenti in elenco ma non individuati (non destinatari di affidamento diretto/mediato o non invitati alla procedura negoziata, e/o esclusi in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.5, o in quanto non in possesso dei requisiti previsti) non saranno interpellati e manterranno comunque inalterato il loro numero di inviti/affidamenti/interPELLI per i successivi affidamenti.

8. Nel caso in cui non fossero ricompresi in elenco un numero adeguato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (sezione e fascia di importo in funzione delle specifiche prestazioni da affidare), la stazione appaltata si riserva la facoltà di interessare anche operatori non iscritti o di esperire una preventiva indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse in funzione dell'urgenza e/o specifiche necessità che saranno esplicitate nella determinazione a contrarre.

9. In tutti gli affidamenti l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. Sulla base delle modifiche introdotte all'Art.31 comma 8 del Dlgs.50/16 dalla Legge 238/21, il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti i settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

10. Nel caso in cui il servizio da affidare preveda anche prestazioni per categorie di opere/destinazione funzionale/identificazione (secondo le definizioni di cui alla Tav.Z1 dell'Allegato al DM 17.06.2016) diverse da quella "prevalente" – come identificata al comma 2 - è possibile per l'operatore economico individuato (destinatario dell'affidamento diretto e/o interessato per una consultazione/richiesta di preventivo, o invitato ad una procedura negoziata), costituire RTP nelle forme di legge affinché lo stesso RTP soddisfi tutti i requisiti richiesti.

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante.

Si richiama, inoltre, l'Art.4 del DM 263/16 il quale prevede nei RTP l'obbligatoria presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni, quale progettista.

E' inoltre ammesso il ricorso all'avvalimento secondo quanto disciplinato dall'Art.89 del Dlgs.50/16. Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per l'iscrizione in elenco.

11. Al Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente competente per la singola procedura è comunque riconosciuta la facoltà, con *adeguata/opportuna motivazione*, di:

- procedere, anche in deroga all'elenco con affidamenti diretti in caso di interventi in somma urgenza o urgenti previsti dalla legge;
- procedere all'affidamento diretto (nei casi ammessi dalla normativa di riferimento) a favore di un operatore presente in elenco (iscritto nella sezione e per la fascia d'importo corrispondente all'intervento da affidare), prescindendo dalle modalità di cui al comma 2, e nei casi in cui il numero dei soggetti da invitare per la specifica sezione non sia ritenuto adeguato, in relazione alla tipologia/particolarità dell'intervento;
- di individuare il numero dei soggetti da invitare, in numero superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente (procedure negoziate), o con cui effettuare un confronto concorrenziale (affidamento diretto);
- di affidare prestazioni anche in via diretta a soggetti non inclusi in elenco, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente.
- di procedere all'individuazione degli operatori economici prescindendo dall'elenco, mediante indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse o facendo ricorso a procedure aperte in ogni caso.

ARTICOLO 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

Si richiamano integralmente i disposti del paragrafo 3.6 delle linee guida ANAC n°4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa sezione (prestazione professionale).

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la SA, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (procedure aperte, procedure negoziate previa indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse nelle quali si invitino tutti i soggetti che hanno fatto richiesta – fermo restando il possesso dei relativi requisiti – senza operare alcuna limitazione).

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi **tre anni solari**, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici».

Come previsto dall'ANAC "*il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione*

della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso"

In osservanza al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui punto 3.6 delle Linee guida n°4, si stabilisce che la *rotazione, per ogni prestazione (sezione), sia applicata solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia d'importo secondo la suddivisione di cui all'Art. 3.*

A tal scopo, l'elenco degli operati economici, per ogni soggetto, riporterà la sezione e fascia d'importo relativo agli ultimi appalti nel quale lo stesso operatore economico sia stato invitato o risultato aggiudicatario (anche tramite affidamento diretto) o sorteggiato a seguito di manifestazione d'interesse e poi invitato alla relativa procedura negoziata (*non si tiene conto degli interpellati per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione*), nei tre anni solari precedenti.

Una volta che l'operatore economico è stato escluso – in applicazione del principio di rotazione secondo le modalità di cui all'Art.4 comma 2 – la sua annotazione per la sezione e fascia corrispondente relativa ai 3 anni precedenti, viene cancellata.

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono alla data della domanda di iscrizione, una o più cause di esclusione tra quelle indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art art.46, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f) del D.Lgs 50/16 ovvero:

- **liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa** (ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa
- **società di professionisti**
- **società di ingegneria**
- **prestatori di servizi di ingegneria ed architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
- **raggruppamenti temporanei**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'Art.46 comma 1 del Dlgs.50/16
- **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgerà/anno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

I soggetti devono essere in possesso dei **requisiti generali** di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/16, di **diploma di Laurea o Diploma Tecnico, iscrizione ai rispettivi albi professionali** e degli **ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente** per lo svolgimento dell'incarico per il quali si richiede l'inserimento nell'elenco.

Relativamente ai requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servi-

zi di ingegneria ed architettura, si fa riferimento ai disposti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n°263 del 2.12.2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena la non iscrizione dell'intero raggruppamento.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto MIT n°263/16 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, a pena di non iscrizione, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi.

Anche al fine di favorire la partecipazione di giovani professionisti, è **ammessa l'iscrizione all'elenco di RTP non ancora costituiti**.

In tal caso, la domanda di iscrizione sarà corredata da una dichiarazione d'intenti sottoscritta dai soggetti costituenti il raggruppamento con l'indicazione del giovane professionista così come espressamente previsto dall'Art.4 del DM 263/16 quale progettista.

In fase di iscrizione, il costituendo RTP dovrà indicare il possesso dei requisiti (secondo le modalità di cui all'Art.7 con la compilazione della Tabella 1 dell'Allegato A) in maniera cumulativa per l'intero raggruppamento.

Qualora affidatario, il RTP dovrà indicare le quote di partecipazione dei singoli componenti (il mandatario dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante; la costituzione del RTP dovrà avvenire mediante scrittura privata notarile autenticata.

Sulla base di quanto indicato nel paragrafo 1.1 delle Linee guida n°1 **non è consentita** l'iscrizione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione dello stesso professionista a più di un raggruppamento a pena la non iscrizione per tutti i soggetti collegati.

Nel caso di professionisti associati **non è consentiva** l'iscrizione dei professionisti singoli facenti parte dell'associazione.

I **requisiti specifici** per le prestazioni di cui all'Art.3 sono così individuati:

a) per le **prestazioni dal punto 1 al punto 12 dell'Art.3** è richiesto l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di formazione dell'elenco, di prestazioni relative a lavori appartenenti alle corrispondenti categorie di opere e destinazioni funzionali per un importo globale per ogni categoria pari a **1,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla categoria e destinazione funzionale individuata.

Nella scelta del soggetto presente in elenco da invitare o cui affidare direttamente l'incarico (nei casi previsti dalla normativa vigente) si farà riferimento, in osservanza ai disposti di cui al paragrafo 1.1 delle Linee Guida n°1, alla correlazione dell'esperienza pregressa richiesta con la tipologie progettuali previste in modo che le professionalità richieste corrispondano concretamente alle classi e categorie di lavori da realizzare.

Al fine di poter eseguire le suddette valutazioni, all'istanza di iscrizione dovrà essere allegato curriculum recante informazioni in merito all'attività professionale svolta.

b) per le attività tecniche ed in particolare a quelle relative alla **geologia, alla geotecnica** e ai punti 13,14 dell'Art.3 è richiesta la disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata.

c) per quanto riguarda il **Coordinamento per la Sicurezza** in fase di Progettazione e di Esecuzione: abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed essere in regola con i successivi obblighi formativi.

d) per quanto riguarda la prestazione relativa alle **Pratiche di Prevenzione Incendi** (punto 16 dell'Art.3: abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006.

e) per quanto riguarda il **Collaudo** ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/10 , il soggetto collaudatore o i soggetti componenti la commissione di collaudo, devono possedere i seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali;
- oppure laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (da almeno dieci anni invece per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro).

Valgono inoltre le limitazioni di cui ai commi 7 e 10 dell'art. 216 sopra citato.

Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare devono essere in possesso anche dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad informare tempestivamente rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa, si richiamano i contenuti delle disposizioni di cui al Cap.IV, paragrafo 2.2.2, punti 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 delle Linee Guida n°1, che si riportano di seguito:

2.2.2.3 Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse".

2.2.2.4 Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una

professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice.

In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

2.2.2.5 Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti.

Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

In ogni caso, s'intendono richiamate tutte le altre indicazioni contenute nelle suddette Linee Guida n°1.

Non saranno ammessi all'elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione della SA, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esecuzione della loro attività professionale (cfr Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017).

La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui, con le modalità infra descritte, venga accertata la non conformità o la carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI

- a. Gli operatori economici interessati all'iscrizione possono presentare la relativa domanda in qualunque momento utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet del comune nella sezione avvisi <https://www.comune.finaleligure.sv.it/bandi/avvisi>; link: <https://www.comune.finaleligure.sv.it/avvisi/avviso/1860>
- b. La richiesta di iscrizione e i documenti di cui al successivo comma c devono essere fatti pervenire esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata in formato elettronico approvato al seguente indirizzo: comunefinaleligure@legalmail.it ed avere il seguente oggetto: **ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI**.
- c. I documenti da compilare e far pervenire sono i seguenti:
 - **DOMANDA D'ISCRIZIONE** sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo il modello allegato che si invita ad utilizzare (**ALLEGATO A**);
 - **Curriculum professionale** del professionista o dei professionisti (nel caso di istante relative ad entità plurisoggettive)

Nella suddetta istanza dovrà essere indicata:

- La/e **sezione/i** – secondo le prestazioni di tariffa (punti da n°1 a 12) oltre alle prestazioni di cui ai punti 13,14,15,16 dell'Art.3
- La **fascia/e** d'importo
- L'iscrizione nei bandi attivi per lavori sulla piattaforma di e-procurement ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL)

Occorre procedere alla compilazione della Tabella 1 dell'Allegato A che riporta, per ogni categoria, destinazione funzionale ed identificazione (TAV.Z1 del DM 17.06.2016) l'importo dei lavori per i quali sono state svolte le prestazioni indicate (da individuare tra una o più prestazioni tra quelle riportate nei punti da 1 a 12 dell'Art. 3 e corrispondenti alla classificazione riportata nella TAV.Z2).

Tale importo sarà riportato nell'Elenco (**importo di iscrizione**) ed a esso si farà riferimento ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui affidare incarichi con le modalità dell'Art.4 in termini di possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi.

Le prestazioni valutabili e, pertanto, da indicare sono quelle iniziate, ultimate e approvate nel decennio la data di presentazione dell'istanza, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Per le prestazioni di cui ai punti 13,14,15,16 nella Tabella 1 dell'Allegato A andranno specificati i seguenti importi :

- Fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ai fini della capacità economica/finanziaria)
 - Importo servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni (ai fini della capacità tecnica/professionale)
- a. La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
 - b. Le richieste d'iscrizione saranno esaminate in ordine cronologico entro **20 gg lavorativi** dalla loro ricezione al protocollo generale del comune; per le domande che risultassero incomplete o irregolari s'inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di **10 giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione via pec della formale richiesta; in caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, gli operatori economici saranno inseriti in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di arrivo al protocollo delle integrazioni richieste; la mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all'elenco; in tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco qualora idonea e completa in occasione del primo aggiornamento utile secondo quanto previsto dall'Art.9; nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare l'istanza di iscrizione verrà respinta.
 - c. Nella domanda dovrà essere *specificata* la/e sezione/i e la fascia/e di cui all'Art. 3 nella quale s'intende iscriversi; è possibile, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, l'iscrizione a tutte le sezioni per le fasce; la mancata indicazione della sezione e/o della fascia d'iscrizione farà ritenere l'istanza incompleta; la stessa dovrà essere integrata con le modalità di cui al precedente comma e).
 - d. Per l'iscrizione in elenco **non è ammesso** il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'Art.89 del Dlgs.50/16, fermo restando la sua ammissibilità nel caso nelle procedure di affidamento secondo le disposizioni di legge da parte del soggetto invitato
 - e. Definizioni, si intende:

- Sottoscrizione : firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale o, in subordine, firma olografica accompagnata da copia di Documento di Identità in corso di validità;
- PEC : casella di posta elettronica certificata a soggetto riconoscibile come il rappresentante legale dell'operatore economico;
- formato elettronico : ai fini del presente disciplinare si intende il formato .pdf

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'elenco sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.P.R.

Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d'iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all'originale.

Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Prima di validare la richiesta di iscrizione di un operatore economico, la SA procederà d'ufficio a verificare presso il sito informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sussistenza o meno di annotazioni a suo carico presso il Casellario informatico.

La SA si riserva la facoltà di istituire apposita commissione di verifica, nominata dal Dirigente dell'Area 4, per l'esame delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di richiesta di iscrizione e/o aggiornamento all'elenco che necessitino di una valutazione approfondita prima della loro qualificazione.

La SA si riserva inoltre la facoltà di effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di iscrizione o di successivo aggiornamento.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo e professionale comporterà l'attivazione della procedura di cui all'Art. 11.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente l'elenco indirizzata all'Operatore Economico è effettuata mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato in fase di iscrizione.

I messaggi aventi particolare valenza formale (qualificazioni, mancate abilitazioni, cancellazioni, sospensioni, inviti a procedure negoziate, ecc. ...) sono inoltrati mediante posta elettronica certificata.

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva la SA da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.

L'Operatore Economico iscritto ha infine l'onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata, impegnandosi a garantirne il buon funzionamento.

ARTICOLO 9 – AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ELENCO

- a. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1.9 delle Linee Guida n°4 ANAC, l'elenco è aggiornato con cadenza trimestrale.

- b. Le istanze pervenute saranno esaminate secondo le modalità di cui all'Art.7 comma e) e, qualora ritenute idonee e complete della documentazione richiesta (anche, eventualmente a seguito di integrazione), saranno inserite in elenco in ordine cronologico in occasione del primo aggiornamento utile.
- c. L'elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito del Comune al seguente link: <https://www.comune.finaleligure.sv.it/lavori-pubblici/operatori-professionisti>; gli operatori vi saranno riportati in rigoroso ordine alfabetico.
- d. Alla conclusione di ogni procedura di affidamento di lavori si provvederà automaticamente ad aggiornare le informazioni presenti nell'elenco. Per ogni operatore economico coinvolto nella procedura di affidamento (destinatari di affidamento diretto/mediato o invitati alla procedura negoziata) sarà annotata la categoria di opere (generale/specializzata) dell'appalto e la fascia d'importo (tra quelle di cui all'Art.3) ai fini dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Si aggiornerà parimenti il numero totale degli inviti/affidamenti/interPELLI per richieste preventivi o affidamenti diretti mediati tramite consultazione
- e. Del suddetto aggiornamento si prenderà atto nel relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva per ogni singolo intervento approvando l'elenco aggiornato che sarà custodito in forma riservata in modo da rendere trasparente l'utilizzo dell'elenco secondo le modalità fissate
- f. Con **cadenza annuale** si provvederà a richiedere a ciascun operatore economico iscritto in elenco, di riconfermare l'iscrizione stessa ed il permanere dei requisiti di iscrizione. Gli operatori economici che non comunicheranno la riconferma entro 15 gg dalla richiesta inviata via pec saranno cancellati dall'elenco con le modalità di cui all'Art.9. In occasione della riconferma annuale, gli operatori economici potranno aggiornare le sezioni di iscrizione e le fasce d'importo presentando la dichiarazione di cui all'Allegato 2 dell'Art.7
- g. In fase di prima applicazione della nuova disciplina si provvederà ad avviare la procedura di riconferma di cui alla precedente lettera f) a tutti gli operatori iscritti nell'elenco esistente i quali saranno anche invitati a specificare la sezione e la fascia d'importo per la/e quale/i richiedono l'iscrizione. Contestualmente sarà richiesta/verificata l'iscrizione sulla piattaforma www.ariaspa.it

ARTICOLO 10 – AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata la sua posizione all'interno dell'elenco, modificando tempestivamente i propri dati e documenti, per esempio aggiornando i dati anagrafici o comunicando variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti generali e/o speciali.

Per effettuare tali modifiche o per iscriversi in nuove sezioni, modificare/integrare le fasce d'importo, ovvero revocare iscrizioni a sezioni non più di suo interesse, l'operatore economico dovrà darne comunicazione mediante pec.

L'aggiornamento effettuato di propria iniziativa dall'operatore economico sarà subordinato alla verifica da parte della SA con le stesse modalità di cui all'Art.7 nel caso di nuova iscrizione.

ARTICOLO 11 – DINIEGO, APPROVAZIONE CON RISERVA, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Non sarà consentita l'ammissione all'Elenco dei soggetti che:

- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale con riferimento alla sezione e/o fascia/e d'importo.
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti della SA della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l'accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare).
- secondo motivata valutazione della SA, nell'esecuzione delle prestazioni affidate abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
- siano stati oggetto di risoluzione contrattuale per irregolarità accertate e/o grave ritardo.

Ogniquale volta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante), l'operatore economico potrà essere ammesso con riserva.

In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa verifica dello stato dell'evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione.

La SA ha facoltà di procedere alla cancellazione dall'elenco nei seguenti casi :

- perdita dei requisiti generali, accertata dal Comune in qualsiasi momento;
- nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale;
- cessazione di attività;
- accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- in caso di accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell'esecuzione dei contratti affidati con applicazione delle conseguenti penali
- risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola sezione, la cancellazione è disposta limitatamente a questa;
- mancata riscontro dell'operatore economico a seguito di tre interpellati/inviti a procedura negoziata/richiesta di preventivi/affidamento diretto (anche non consecutivi) nel corso di un biennio
- su domanda dell'interessato
- mancata riscontro alla richiesta di riconferma dell'iscrizione di cui alla procedura di cui al comma f e comma g dell'Art.9
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento preveda l'esclusione dalle procedure di affidamento

L'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco verrà in ogni caso comunicata tramite PEC all'operatore economico, assegnandogli il termine di **15 giorni naturali** e consecutivi per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere interpellato per le procedure di affidamento eventualmente previste dalla SA.

Decorso il termine assegnato, in mancanza di controdeduzioni valide, la SA adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a 12 mesi o la cancellazione dell'iscrizione.

Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite pec.

Gli operatori economici cancellati non potranno presentare nuova domanda d'iscrizione prima che sia decorso, in funzione della gravità dell'infrazione (secondo quanto argomentato nel relativo provvedimento), un termine fino a 2 anni dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso termine previsto dagli eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

Decorso il periodo suddetto, l'operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione secondo le modalità di cui all'Art.7

Solo nel caso in cui la cancellazione sia disposta su domanda dell'interessato, lo stesso potrà ripresentare nuova istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all'Art.7 in qualunque momento successivo.

L'iscrizione all'Elenco degli operatori che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy e di Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 679/2016), i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dalla SA per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e

forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo—contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto affidatario.

Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

I dati di cui sopra saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità connesse alla gestione dell'elenco degli operatori economici della SA e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza del medesimo, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui agli artt. li 12 e ss. GDPR UE 679/2016.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare è esclusivamente competente il foro di Savona

ARTICOLO 14 – QUESITI E RICHIESTA CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di chiarimenti relativamente alla procedura di iscrizione e, più in generale, sul presente disciplinare, potranno essere inviate email al seguente indirizzo: salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it.

ARTICOLO 15 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- Modulo domanda di iscrizione (**ALLEGATO A** completo di **TABELLA 1**)

ALLEGATO A

**AL COMUNE DI FINALE
LIGURE
VIA PERTICA 29
17024 FINALE LIGURE (SV)
pec: comunefinaleligure@legalmail.it**

ISTANZA DI ISCRIZIONE

**ISTITUZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO E/O MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI SERVIZI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA (Dlgs.50/16 – L.120/20)**

(NB: *In caso di raggruppamento temporaneo ogni concorrente raggruppato dovrà presentare il presente modello a pena la non iscrizione.*)

Io sottoscritto _____
nato a _____ il _____ codice fiscale _____
P. IVA _____ e residente a _____
_____ provincia _____ via/piazza _____
_____ tel. _____ fax _____
pec _____ @ _____
e-mail _____ @ _____

IN QUALITA’ DI (barrare solo una delle seguenti **6 opzioni**)

Opzione 1

Professionista singolo;

Opzione 2

Rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente denominazione

“.....”

il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (**riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni associato**):

1) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

2) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

3) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

4) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

Opzione 3

Legale rappresentante di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. B del DLgs 50/16 e smi) o di ingegneria (art. 90 c.1 lett. C del DLgs 50/16) denominata

_____ P. IVA _____
sede legale in _____ provincia _____ via/piazza _____
_____ tel. _____ fax _____

pec _____ @ _____
composta da (**riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio**):

1) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____

2) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____

3) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____

4) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :
nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____

Opzione 4

Capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, ai fini dell'inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione "....."

costituito con atto _____ del _____

(allegato in copia alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti
(*riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società*)

1) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

2) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

3) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

4) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

e di nominare quale "responsabile per la Progettazione" (capogruppo):

.....

Opzione 5

Capogruppo/mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, ai fini dell'inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione "....."

da costituire, cui partecipano in qualità di mandanti/capogruppo i/il seguenti/e soggetti/o (*riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società*)

1) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

2) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

3) nome e cognome _____
qualifica _____ C.F. _____
P. IVA _____

4) nome e cognome _____
 qualifica _____ C.F. _____
 P. IVA _____
 e di nominare quale "responsabile per la Progettazione" (capogruppo):

Opzione 6

Legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46 comma 1 lett. f DLgs 50/16)
 denominato _____ P.IVA _____ con sede legale in
 _____ provincia _____ via/piazza _____
 tel. _____ fax _____
 pec _____ @ _____
 composto da (**riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante del consorziato**):

1) nome e cognome _____
 qualifica _____ C.F. _____

2) nome e cognome _____
 qualifica _____ C.F. _____

3) nome e cognome _____
 qualifica _____ C.F. _____

4) nome e cognome _____
 qualifica _____ C.F. _____

il quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :

1) nome e cognome _____
 qualifica _____ C.F. _____

CHIEDO

Di essere iscritto nell'elenco dei professionisti per la/e seguente/i **sezione/i**⁵ e la/e seguente/i **fascia/e**⁶

N°	Sezione (Tav.Z2 -DM 17.06.2016)	Fascia (1,2,3)
1	Pianificazione e programmazione	
2	Attività propedeutiche alla progettazione	
3	Redazione PFTE nonché attività tecnico amministrative connesse	
4	Redazione prog. Definitivo ed Esecutivo nonché attività tecnico amministrative connesse	
5	Direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo	
6	Coordinamento in fase di progettazione e/o esecuzione per la sicurezza nei cantieri ai sensi del Dlgs.81/08	
7	Collaudo tecnico amministrativo	
8	Revisione tecnica contabile	
9	Collaudo statico	
10	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	
11	Attestato di certificazione energetica	
12	Monitoraggi	
13	Rilievi topografici ed edilizi, fotoinserti, redazione e stampa elaborati grafici di progetto	
14	Frazionamenti e pratiche catastali	
15	Stime e perizie di terreni e fabbricati, procedure espropriative	
16	Pratiche di prevenzione incendi ed agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo	

⁵ Barrare una o più caselle in funzione dei requisiti posseduti e della scelta che si vuole operare

⁶ Per ogni sezione è possibile indicare una o più fasce tra quelle di cui all'Art.3

TABELLA 1

Categ.	Destinazione funzionale	Indentic. opere	Importo lavori	Prestazione/i
EDI-LI-ZIA	Insedimenti Produttivi - Agricoltura - Industria - Artigianato	E.01		
		E.02		
	Industria alberghiera, turismo e commercio, servizi mobilità	E.03		
		E.04		
	Residenza	E.05		
		E.06		
		E.07		
	Sanità, istruzione, ricerca	E.08		
		E.09		
		E.10		
	Cultura, vita sociale, sport, culto	E.11		
		E.12		
		E.13		
	Sedi amministrative, giudiziarie delle forze dell'ordine	E.14		
		E.15		
		E.16		
	Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite	E.17		
		E.18		
		E.19		
	Edifici e manufatti esistenti	E.20		
		E.21		
		E.22		
STR	Strutture, opere infrastrutturali puntuali non soggette	S.01		

UT-TU-RE	te ad azioni sismiche ai sensi NTC	S.02		
	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.03		
		S.04		
	Strutture speciali	S.05		
		S.06		
	IM-PIA-NTI	Impianti meccanici a fluido a servizio costruzioni	IA.01	
IA.02				
Impianti elettrici speciali a servizio costruzioni. Singole appar.		IB.04		
		IB.05		
Impianti industriali. Impianti pilota e depurazione compl. Discariche		IB.06		
		IB.07		
Opere elettriche per reti trasmissione e dist. Energia		IB.08		
		IB.09		
		IB.10		
Impianti per la produzione di energia, laboratori complessi		IB.11		
		IB.12		
INF.MO-BILITA'		Manutenzione	V.01	
	Viabilità ordinaria	V.02		
	Viabilità speciale	V.03		
IDRAULICA	Navigazione	D.01		
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02		
		D.03		
	Acquedotti e fognature	D.04		
		D.05		
TEC.-FORM.-	Sistemi informativi	T.01		

COM.	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02		
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03		
PAE-SAGGIO AMBIENTE	Interventi di sistemazione naturalistica e paesaggistica	P.01		
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02		
	Interventi recupero e riqualificazione ambientale	P.03		
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04		
	Interventi di miglioramento e qualificazione filiera forestale	P.05		
	Interventi miglioramento fondiario	P.06		
TERR.URB.	Interventi valorizzazione filiere produttive	U.01		
	Interventi valorizzazione filiera naturalistica	U.02		
	Pianificazione	U.03		
13				Rilievi topografici edilizi, fotoinserimenti, redazione e stampa elab.grafici progetto
14				Frazionamenti e pratiche catastali-
15				Stime e perizie di terreni e fabbricati, procedure espropriative
16				Pratiche di prevenzione incendi ed agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo

DICHIARA:

- **nel caso di professionista singolo**: titolo professionale
 iscrizione all'Ordine sezione
 della provincia di dal
 con il numero

Nel caso di iscrizione per le prestazioni di cui ai punti 13 e 14 dell'Art.3

- Di essere in possesso della seguente strumentazione tecnica :

Nel caso di iscrizione per l'attività di coordinamento della sicurezza

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del Dlgs.81/08

Nel caso di iscrizione per la prestazione di cui al punto 16 dell'Art.3

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006.

Nel caso di iscrizioni per le prestazioni di cui ai punti 13,14,15,16 dell'Art.3

- Fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ai fini della capacità economica/finanziaria).....
- Importo servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni (ai fini della capacità tecnica/professionale).....

- **nel caso di professionisti associati, raggruppati:**

- 1) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine
sezione della provincia di
dal con il numero;
- 2) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine
..... sezione della provincia di
dal con il numero;
- 3) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine
sezione della provincia di dal
..... con il numero;
- 4) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine sezione
..... della provincia di dal
..... con il numero;

Nel caso di iscrizione per le prestazioni di cui ai punti 13 e 14 dell'Art.3

- Di essere in possesso della seguente strumentazione tecnica :

Nel caso di iscrizione per l'attività di coordinamento della sicurezza

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del Dlgs.81/08 (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizione per la prestazione di cui al punto 16 dell'Art.3

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006. (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizioni per le prestazioni di cui ai punti 13,14,15,16 dell'Art.3

- Fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ai fini della capacità economica/finanziaria).....
- Importo servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni (ai fini della capacità tecnica/professionale).....

- **nel caso di società di professionisti o di ingegneria:** che i soci sono:

- 1) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine
..... sezione della provincia di dal
..... con il numero;
- 2) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine sezione
..... della provincia di dal
..... con il numero;
- 3) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine
sezione della provincia di dal
..... con il numero;
- 4) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine sezione
..... della provincia di dal
..... con il numero;

Nel caso di iscrizione per le prestazioni di cui ai punti 13 e 14 dell'Art.3

- Di essere in possesso della seguente strumentazione tecnica :

Nel caso di iscrizione per l'attività di coordinamento della sicurezza

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del Dlgs.81/08 (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizione per la prestazione di cui al punto 16 dell'Art.3

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006. (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizioni per le prestazioni di cui ai punti 13,14,15,16 dell'Art.3

- Fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ai fini della capacità economica/finanziaria).....
- Importo servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni (ai fini della capacità tecnica/professionale).....

- **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito/da costituire**, che i componenti sono i seguenti di cui almeno uno abilitato da meno di cinque anni:

- 1) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine
sezione della provincia di dal con il numero
- 2) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordinesezione
della provincia di dal con il numero
- 3) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordinesezione
della provincia di dal con il numero
- 4) nome e cognome
titolo professionaleiscrizione all'Ordine
sezionedella provincia di dal con il numero

Nel caso di iscrizione per le prestazioni di cui ai punti 13 e 14 dell'Art.3

- Di essere in possesso della seguente strumentazione tecnica :

Nel caso di iscrizione per l'attività di coordinamento della sicurezza

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del Dlgs.81/08 (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizione per la prestazione di cui al punto 16 dell'Art.3

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006. (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizioni per le prestazioni di cui ai punti 13,14,15,16 dell'Art.3

- Fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ai fini della capacità economica/finanziaria).....
- Importo servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni (ai fini della capacità tecnica/professionale).....

- **nel caso di consorzi stabili**: che i soci complessivi delle società consorziate sono n.

- 1) nome e cognome
titolo professionale iscrizione all'Ordine
sezione della provincia di dal con il numero
- 2) nome e cognome
titolo professionaleiscrizione all'Ordine
sezione della provincia di dal con il numero
- 3) nome e cognome
titolo professionaleiscrizione all'Ordine
sezione della provincia di dal con il numero
- 4) nome e cognome
titolo professionaleiscrizione all'Ordinesezione
della provincia di dal

Nel caso di iscrizione per le prestazioni di cui ai punti 13 e 14 dell'Art.3

- Di essere in possesso della seguente strumentazione tecnica :

Nel caso di iscrizione per l'attività di coordinamento della sicurezza

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del Dlgs.81/08 (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizione per la prestazione di cui al punto 16 dell'Art.3

- Di essere in possesso di specifica abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006. (specificare soggetto/i abilitato/i)

Nel caso di iscrizioni per le prestazioni di cui ai punti 13,14,15,16 dell'Art.3

- Fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ai fini della capacità economica/finanziaria).....
- Importo servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni (ai fini della capacità tecnica/professionale).....

DICHIARA ALTRESI'

con espresso riferimento al soggetto giuridico che rappresenta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco comunale dei professionisti per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 della decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

- di essere iscritto nei bandi attivi per lavori sulla piattaforma di e-procurement ARIA S.P.A. Regione Lombardia (SINTEL);
- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa vigente, non sussistono uno o più cause di esclusione tra quelle indicate dall'Art.80 del Dlgs.50/16 o da altre disposizioni di legge;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Finale Ligure;
- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di
- incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi di cui trattasi;
- di essere consapevole/i che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03;

DICHIARO ALTRESI'

(solo in caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituire)

e che il professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto MIT n°263/2016 è: _____

Si allega :
Curriculum professionale⁷

(luogo e data) _____, li _____

Firma

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

⁷ Allegare curriculum di tutti i soggetti